

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1911)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1962

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di discussione alle Camere dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario corrente, il Governo assunse l'impegno di proporre, non appena reperiti i fondi occorrenti, un aumento dal 1° gennaio 1962 della paga dei militari in servizio di leva, in modo che essa, con l'aggiunta del controvalore in denaro della razione di tabacco, raggiungesse l'importo di lire 150 giornaliera.

Non si mancò già allora di chiarire che anche il nuovo importo poteva apparire, in senso assoluto, assai modesto, pur se in termini di bilancio comportava un onere non indifferente; ma che la preannunciata iniziativa era da riguardare come un atto di buona volontà e un riconoscimento, in via di principio, che non possono trascurarsi le esigenze di conforto materiale dei cittadini chiamati ad assolvere il dovere di addestrarsi alle armi per la difesa della Patria.

Inoltre, in occasione dei miglioramenti economici disposti negli ultimi tempi a favore degli ufficiali e dei sottufficiali, il Parlamento ebbe in più riprese a richiamare l'attenzione del Governo, il quale da parte sua aveva già allo studio il problema, sull'esigenza di migliorare anche le paghe dei militari e graduati di truppa vincolati a ferme speciali o rafforzati che, stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 9, e non più revisionate, apparivano in effetti scarsamente remunerative e tali comunque da non incoraggiare

i giovani ad intraprendere la carriera delle armi, mentre è noto che il crescente tecnicismo degli apprestamenti difensivi richiede personale con vincoli di servizio più duraturi di quello abbligatorio di leva.

In adempimento dell'impegno e dei voti soprariocordati si è predisposto l'unito disegno di legge inteso a portare la paga base dei militari in servizio di leva a lire 90, che con l'aggiunta del controvalore della razione tabacchi corrisposta in contanti assommano a lire 150 giornaliera.

Aumenti percentualmente analoghi (60 per cento circa delle misure attuali) vengono previsti per i militari e graduati di truppa vincolati a ferme speciali o rafforzati nonchè, con l'occasione, per gli allievi dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia, la cui paga, stabilita dalla legge 15 maggio 1954, n. 271, non ha avuto da allora alcun miglioramento e appare, pur tenuto conto della posizione degli interessati, eccessivamente modesta.

Il provvedimento comporta un onere complessivo di lire 4.777.245.000 annue, così distinte: lire 3.430.000.000, per i militari dell'Esercito; lire 660.000.000, per quelli della Marina; lire 496.000.000, per quelli dell'Aeronautica; lire 191.245.000, per gli allievi carabinieri e degli altri Corpi di polizia. Per l'esercizio in corso, in relazione alla prevista decorrenza dal 1° gennaio 1962, l'onere si ridurrà alla metà e ammonterà a lire 2 miliardi e 388.622.500.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le paghe ordinarie giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina sono stabilite nelle misure nette risultanti, rispettivamente, dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

Art. 2.

La paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco è stabilita nella misura netta di lire 180.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Art. 4.

All'onere di lire 2.388.622.500 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà per lire 2.333.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 111 (lire un miliar-

do), n. 113 (lire 715.000.000), n. 120 (lire 330.000.000), n. 159 (lire 248.000.000) e numero 237 (lire 40.000.000) dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 19.250.000 con i normali stanziamenti del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; per lire 27.262.500 con i normali stanziamenti dei capitoli n. 56 (lire 8.150.000) e n. 110-*bis* (lire 19.112.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; per lire 5.110.000 con i normali stanziamenti del capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e per lire 4.000.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere di lire 4.777.245.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvederà per lire 1.111.245.000 mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo 394 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62; per lire 3.666.000.000, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 120 (lire 519 milioni), n. 142 (lire 1.695.000.000), n. 143 (lire un miliardo), n. 159 (lire 390.000.000) e numero 236 (lire 62.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA N. 1

**PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI MILITARI E GRADUATI
DI TRUPPA DELL'ESERCITO E DELL'AERONAUTICA**1. — *Militari e graduati di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati:*

a) con meno di 40 mesi di servizio:

soldato, aviere	L.	90
caporale, aviere scelto	»	100
caporale maggiore, primo aviere	»	115

b) con 40 o più mesi di servizio:

soldato, aviere	»	130
caporale, aviere scelto	»	150
caporale maggiore, primo aviere	»	170

2. — *Militari e graduati di truppa a ferme speciali o raffermati:*

dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno di servizio	L.	250
durante il secondo anno di servizio	»	280
durante il terzo anno di servizio	»	380
durante il quarto anno di servizio	»	450
durante il quinto anno di servizio	»	500
durante il sesto anno di servizio	»	580
durante il settimo anno di servizio	»	620
dopo sette anni di servizio	»	660

TABELLA N. 2

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI COMUNI E SOTTOCAPI DELLA MARINA1. — *Comuni e sottocapi in servizio di leva a terra o su navi in allestimento o in disponibilità:*

a) con meno di 40 mesi di servizio:

comune di seconda classe	L.	90
comune di prima classe	»	100
sottocapo	»	115

b) con 40 o più mesi di servizio:

comune di seconda classe	»	130
comune di prima classe	»	150
sottocapo	»	170

2. — *Comuni e sottocapi di leva a bordo su navi in armamento o in riserva:*

a) con meno di 40 mesi di servizio:

comune di seconda classe	L.	100
comune di prima classe	»	110
sottocapo	»	125

b) con 40 o più mesi di servizio:

comune di seconda classe	»	140
comune di prima classe	»	160
sottocapo	»	180

3. — *Comuni e sottocapi volontari a bordo e a terra:*

dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di prima classe	L.	250
durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe	»	280
durante il secondo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe	»	380
durante il terzo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe	»	450

durante il quarto anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe . . . »	500
durante il quinto anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe e fino alla promozione a sergente »	580

4. — *Comuni e sottocapi di leva raffermati a bordo e a terra:*

durante il primo vincolo annuale L.	380
durante il secondo vincolo annuale »	450
durante il terzo e quarto vincolo annuale »	500
durante il quinto vincolo annuale »	580
durante il sesto vincolo annuale »	620